



# Disposizioni in materia di equo compenso e clausole vessatorie nel settore delle prestazioni legali

## A.C. 4631 e abbinate

Dossier n° 314 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale  
8 novembre 2017

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	4631 e abbinate
Titolo:	Disposizioni in materia di equo compenso e clausole vessatorie nel settore delle prestazioni legali
Iniziativa:	Governativa
Numero di articoli:	6
Commissione competente :	Il Giustizia
Stato dell'iter:	in corso d'esame in sede referente

### Contenuto

Il nuovo testo del disegno di legge n. 4631, elaborato dalla Commissione Giustizia, consta di **6 articoli**.

Obiettivo del progetto è, in particolare, quello di riequilibrare la posizione contrattuale del professionista avvocato nei confronti di soggetti economicamente forti.

L'**articolo 1**, comma 1, esplicita che oggetto dell'intervento legislativo è la **tutela dell'equità del compenso corrisposto all'avvocato nei rapporti regolati da convenzioni relative allo svolgimento anche in forma associata o societaria dell'attività professionale in favore di imprese bancarie e assicurative** nonché di imprese non rientranti nella categoria delle PMI e delle microimprese.

Il progetto richiama la definizione di queste ultime di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE, secondo cui la categoria delle microimprese, delle piccole e medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

La nuova disciplina si applica alle convenzioni predisposte unilateralmente dalle indicate imprese.

Il comma 3 dell'art. 1 riguarda poi l'individuazione delle convenzioni da considerare unilateralmente predisposte: stabilisce a tal fine una **presunzione legale** relativa prevedendo che, fino a prova contraria, le convenzioni tra professionisti e le suddette imprese si presumono predisposte unilateralmente da queste ultime.

Il comma 2 definisce **equo il compenso** dell'avvocato, determinato nelle citate convenzioni, quando è **«proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto»** - come già richiesto in via generale dall'art. 36 della Costituzione - nonché **«al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale»**, anche **tenendo conto dei parametri** determinati dal decreto del Ministro della Giustizia per la determinazione del compenso dell'avvocato per ogni ipotesi di mancata determinazione consensuale e liquidazione giudiziale.

L'**articolo 2** qualifica come **"clausole vessatorie"** le clausole contrattuali contenute nelle convenzioni sopra indicate che, nei rapporti tra l'avvocato e il cliente, determinano un **significativo squilibrio contrattuale** a svantaggio dell'avvocato, anche determinato dal **compenso pattuito non equo** (comma 1).

Si ricorda il contenuto dell'art. 1341 del codice civile (*Condizioni generali di contratto*): «Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, **se non sono specificamente approvate per iscritto**, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria».

L'art. 2 **presume la natura vessatoria** di alcune categorie di **clausole**, che vengono

Oggetto dell'intervento

Definizione di equo compenso

Clausole vessatorie

Presunzione di

elencate a titolo esemplificativo. La presunzione è, tuttavia, **relativa** e fa quindi salva la prova contraria relativa alla specifica trattativa e approvazione della clausola (ovverosia la dimostrazione che quella disposizione contrattuale non viola il principio dell'equo compenso).

vessatorietà

Si presumono quindi vessatorie, **a meno che non siano stato oggetto di specifica trattativa e approvazione**, le clausole che (comma 2):

Presunzione relativa

- consentono al cliente la facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
- prevedono che l'avvocato debba anticipare le spese della controversia;
- impongono all'avvocato di rinunciare al rimborso delle spese direttamente connesse allo svolgimento della prestazione professionale oggetto della convenzione;
- prevedono termini di pagamento della fattura (o analoga richiesta di pagamento) emessa dal professionista superiori a 60 giorni;
- prevedono, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, che all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto in convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state in tutto o in parte corrisposte o recuperate dalla parte;
- nel caso di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, prevedono che la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;
- prevedono che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti unicamente in caso di sottoscrizione del contratto.

L'[art. 34 del d.lgs. n. 206 del 2005](#) (c.d. Codice del Consumo), relativo all'accertamento della nullità delle clausole nei contratti tra professionista e consumatore, prevede ai commi 4 e 5, a tutela del consumatore, che: «4. Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di *trattativa individuale*. 5. Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l'onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore».

E', invece **assoluta** (comma 3) la **presunzione del carattere vessatorio** delle clausole della convenzione:

Presunzione assoluta

- che riservano al cliente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
- che attribuiscono al cliente la facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve esercitare a titolo gratuito;

Tali clausole sono, quindi, considerate vessatorie **anche ove siano stato oggetto di specifica trattativa e approvazione**.

*Si osserva che per la prima e la terza clausola indicate nel comma 2 (lettera a), modifiche unilaterali, e lettera c), prestazioni aggiuntive) risulterebbe possibile provare il carattere non vessatorio. In base al comma 3, invece, le medesime clausole dovrebbero considerarsi comunque vessatorie, anche se oggetto di trattativa e approvazione.*

Il comma 3-bis dell'art. 2 precisa che non costituiscono prova delle citate trattativa e dell'approvazione le dichiarazioni della convenzione che, genericamente, attestano dell'avvenuto svolgimento delle trattative senza indicarne le specifiche modalità di svolgimento.

La proposta di legge riproduce in parte quanto già affermato - per tutti i lavoratori autonomi - dai commi 1 e 2 dell'art. 3 (Clausole e condotte abusive) della recente [legge n. 81 del 2017 \(Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato\)](#), ai sensi del quale «1. Si considerano abusive e prive di effetto le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, di recedere da esso senza congruo preavviso nonché le clausole mediante le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data del ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento. 2. Si considera abusivo il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta».

L'**articolo 3** prevede la **nullità delle clausole vessatorie**; la nullità - che opera solo a vantaggio dell'avvocato (a cui, quindi, è esclusivamente riservata la relativa azione) - **riguarda tuttavia la sola clausola e non coinvolge l'intero contratto** (commi 1 e 2). La disposizione riprende sostanzialmente il contenuto dell'art. 36 del citato Codice del consumo (*v. ultra*). Non viene peraltro previsto espressamente che la nullità possa essere

Nullità parziale del contratto

fatta valere d'ufficio dal giudice.

La nullità parziale garantisce il professionista perché consente l'inefficacia della sola clausola *contra legem*; la convenzione contrattuale conclusa nell'ambito dei suoi rapporti contrattuali con il cosiddetto cliente forte, invece, conserva validità. Nel provvedimento in esame, la nullità opera come strumento correttivo dell'assetto contrattuale squilibrato, determinato dalla predisposizione unilaterale di clausole vessatorie e in base alle quali il professionista deve percepire un compenso non equo. La *ratio* si rinviene nel **principio di natura cogente di ordine pubblico**, finalizzato in questo caso a tutelare la classe forense.

In merito si ricorda che in base all'**art. 1419 c.c.** «la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità». Il secondo comma della disposizione aggiunge che «la nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative». L'articolo 36 del Codice del consumo prevede, al comma 1, che «Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto» e specifica al comma 3 che «La nullità opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice».

Il comma 2-bis dell'art. 3 introduce un **termine di 24 mesi**, al cui decorso decade l'**azione** da parte del professionista volta alla dichiarazione di **nullità** di una o più clausole: il termine decorre dalla data di sottoscrizione della convenzione tra cliente e avvocato.

*Si consideri la previsione di un termine di decadenza per l'azione di nullità alla luce dell'art. 1422 c.c., che prevede l'imprescrittibilità dell'azione di nullità.*

L'**articolo 4** prevede la **determinazione dell'equo compenso da parte del giudice**. Quando, infatti, sia dichiarata la nullità della clausola e accertata l'iniquità del compenso dell'avvocato, il giudice individua il compenso tenuto conto dei parametri forensi previsti dal D.M. n. 55 del 2014 in attuazione della legge professionale.

Compenso dell'avvocato determinato dal giudice

L'**articolo 5** del provvedimento, con riguardo alle convenzioni indicate dall'articolo 1, **rinvia**, per quanto non previsto dalla disciplina in esame, **alle disposizioni del codice civile**.

Rinvio al codice civile

L'**articolo 6** prevede la clausola di **invarianza finanziaria**.

## Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il testo in esame costituisce esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di "ordinamento civile", ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), Cost.

## Rispetto degli altri principi costituzionali

Il diritto alla giusta retribuzione è sancito dall'art. 36 Cost. che prevede che «Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa».

Andrebbe considerato se il contenuto del provvedimento rientri nell'esercizio della discrezionalità legislativa oppure se debba essere considerato alla luce dell'art. 3 Cost. La proposta introduce, infatti, nei rapporti contrattuali con banche, assicurazioni e grandi imprese, il diritto all'equo compenso solo per gli avvocati e non per tutti i lavoratori esercenti le diverse tipologie di professioni riconosciute dal nostro ordinamento.

Quanto ai rapporti con il diritto europeo, merita richiamare le principali decisioni della Corte di giustizia dell'UE con riferimento alle tariffe professionali.

La **Corte di giustizia CE**, nella **sentenza Arduino 9 febbraio 2002**, *causa C-35/99*, ha affermato che le tariffe forensi italiane non violano le norme cardine del Trattato dedicate alla protezione della concorrenza, non configurandosi intesa restrittiva della concorrenza. La linea argomentativa sostenuta poggia fondamentalmente sul fatto che le tariffe professionali, sebbene proposte dall'Ordine, sono comunque approvate dal Ministero della giustizia, dietro parere del Consiglio di Stato e del Comitato interministeriale dei prezzi. L'atto è, pertanto, sostanzialmente oltre che formalmente imputabile ad un'autorità dello Stato.

Tale impostazione è stata confermata dalla sentenza della **Corte di giustizia UE 5 dicembre 2006**, nelle cause *Cipolla e Macrino – Capodarte* (C-94/04 e C-202/04), con la quale – seguendo l'orientamento tracciato nella sentenza Arduino – ha stabilito che le tariffe minime obbligatorie, pur costituendo un ostacolo alla libera prestazione dei servizi possono essere giustificate in ragione di esigenze legate a motivi imperativi di interesse pubblico.

Diversamente, la Corte di giustizia, nella nota *sentenza 18 giugno 1998 (causa C- 35/96, Commissione/Italia)*, le tariffe degli **spedizionieri doganali** italiani erano state ritenute intese restrittive non compatibili con il diritto europeo della concorrenza perché adottate dallo stesso Consiglio nazionale degli spedizionieri.

Più recentemente la compatibilità delle tariffe forensi con il diritto europeo (nel caso specifico, dettate dall'ordinamento spagnolo con il RD n.1373/2003) è stata recentemente confermata da **Corte di Giustizia UE, sez. I, sentenza 8 dicembre 2016 n° C-532/15**.

Cost314	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	 CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Giustizia	st_giustizia@camera.it - 066760-9148	 CD_giustizia